



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Massimiliano Sironi

25.05.2015 - Milano

GRUPPO  ORE



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Svalutazione e perdite su crediti:
problematiche di natura civilistica
e fiscale con riflessi operativi nel
quadro RS dell'Unico SC.

Una premessa

Il principio di derivazione (art. 109 co. 4 TUIR)

*"Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano **imputati** al conto economico relativo all'esercizio di competenza"*

- Sono tuttavia deducibili le perdite su crediti imputate al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio (art. 109. co. 4 lett. a TUIR – cfr. circ. Ag. Entrate n. 26/E 2013)
[Es.: perdite su crediti che hanno maturato i requisiti di deducibilità in periodo successivo rispetto a quello di imputazione civilistica della perdita]
- Il principio di previa imputazione è realizzato anche qualora a c.e. sia confluito tra i componenti negativi la svalutazione e questa non sia stata dedotta fiscalmente (cfr. circ. Ag. Entrate n. 26/E 2013)
[Es.: svalutazione anno n – perdita su crediti con validità fiscale n+1]

Un esempio di applicazione del principio di derivazione

La svalutazione "per masse"

- (non risulta possibile ricondurre la svalutazione ad un credito specifico- cfr. circ. 26/E 2013 – *perdite di modesto importo*)

Per masse	
Anno n	
Fondo svalutazione crediti fiscale = contabile	1.000
Anno n+1	
Perdita su crediti	600
Fondo svalutazione crediti fiscale = contabile	400

Specifico su credito	
Anno n	
Fondo svalutazione crediti fiscale = contabile (su credito x)	1.000
Anno n+1	
Perdita su crediti - su credito y	600
Fondo svalutazione crediti fiscale = contabile (su credito x)	1.000

Le perdite su crediti – art. 101. co. 5 TUIR

“Le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono **deducibili** se risultano **da elementi certi e precisi** e **in ogni caso**, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato **a procedure concorsuali** o ha concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (modificato da art. 33 co. 5 D.L. 83/2012)

- **Definitività della perdita:** quando si può escludere che in futuro un creditore riesca a realizzare in tutto o in parte, la partita creditoria (cfr. anche circ. 39/E del 2002)
- **OIC 15 – all. 1:** “Gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno essere cancellato dal bilancio sono **l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari** e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai **rischi** inerenti il credito stesso”

Quando sussistono gli elementi certi e precisi

Elementi certi e precisi:
credito prescritto

Fattispecie	Rif.
Procedure concorsuali	Vd. lucido prec.
Accordo di ristrutturazione del debito	
Crediti di modesta entità	D.L. n. 83/2012
situazione di illiquidità finanziaria o incapienza patrimoniale	circ. 26/E 2013
In applicazione di principi contabili	art.1 co. 160 l. 147/2013

- decreto stato di fuga/latitanza/irreperibilità
- esito negativo azioni esecutive (valutazione infruttuosità situazione complessiva)
- lettere legali
- relazioni rilasciate da agenzie recupero crediti
- crediti commerciali di modesto importo
- antieconomicità

“In applicazione di principi contabili”

OIC 15 (giugno 2014)

La società cancella il credito dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;

oppure

- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

L. n. 147/2013

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili

“In applicazione di principi contabili”

Ratio:

- Allineamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale
- Indipendentemente dagli standard contabili adottati (cfr. anche circ. 14/E 2014)

Decorrenza norma fiscale: *dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013*

Decorrenza OIC 15: *in via opzionale per i bilanci chiusi al 31.12.2013*

Per le perdite derivanti da cancellazioni effettuate periodi precedenti:

no automatica rilevanza fiscale –

Valutazione elementi certi e precisi art. 101. co. 5 TUIR

La cancellazione dei crediti/trasferimento dei rischi


Cancellazione crediti – OIC 15:

- “Ai fini della valutazione del **trasferimento dei rischi** si tiene conto di **tutte le clausole contrattuali**, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento”
- “La differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell’attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il **contratto** non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria”

IMPORTANZA DEL
CONTRATTO

La cancellazione dei crediti

Allineamento tra disciplina fiscale e civilistica



Cancellazioni credito/OIC 15

Cancellazione (Sì)	Cancellazione (No)
forfaiting	mandato all'incasso
datio in solutum	pegno di crediti
conferimento del credito	cessione a scopo garanzia
vendita del credito (con trasferimento rischi)	pro-solvendo e pro-soluto senza trasferimento ris
cartolarizzazione (con trasferimento rischi)	cartolarizzazione senza trasferimento rischi

Si ritiene che la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi individuata nel comma 5 dell'articolo 101 TUIR, introdotta dalla legge di stabilità 2014, sussista nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15 (circ.4/E 2014)

Transazione con il debitore

Circ. 26/E 2013:

- Creditore e debitore non sono dello stesso gruppo;
- La difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata;
- Ammessa la giustificazione della convenienza economica
 - Perdita < costi di riscossione (da documentare)
 - Tentativo di recupero del credito

Svalutazione dei crediti

Art. 106 TUIR

0,50%	valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio per importo non coperto da garanzia assicurativa
5,00%	del valore nominale o di acquisizione dei crediti a bilancio

Crediti che derivano da cessione beni o prestazioni di servizi che hanno dato origine ai ricavi

Art. 106

- Criterio forfettario della svalutazione fiscale
- Co.2 – sono fiscalmente deducibili le perdite fiscali eccedenti la svalutazione
- Utilizzo prioritario del fondo svalutazione crediti fiscali per perdite ex art. 101 co. 5 TUIR

	Fondo svalutazione crediti fiscali	1.000
	Perdita fiscale	1.500
1.	Utilizzo fondo fiscale	-1.000
2.	Eccedenza perdita (c.e.)	500

Esempi 1

Valore nominale crediti 31.12.2014	100.000
Fondo svalutazione contabile 31.12.2013	0
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2013	0
Accantonamento contabile	10.000
Accantonamento fiscale	500
Fondo svalutazione contabile 31.12.2014	10.000
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2014	500



Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS54	Differenza						,00
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1		,00	2		,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1		,00	2		,00
	RS66	Differenza						,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	10.000	,00	2	500	
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	10.000	,00	2	500	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	90.000	,00	2	100.000	,00

Esempi 2

RF
Var. aum.

Valore nominale crediti 31.12.2014	100.000
Fondo svalutazione contabile 31.12.2013	5.000
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2013	5.000
Accantonamento contabile	10.000
Accantonamento fiscale	0
Fondo svalutazione contabile 31.12.2014	15.000
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2014	5.000

5% fondo

	RS54	Differenza							
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	5.000	,00	2	5.000	,00	
	RS65	Perdite dell'esercizio	1		,00	2		,00	
	RS66	Differenza							,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	10.000	,00	2			
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	15.000	,00	2	10.000	,00	
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	85.000	,00	2	100.000	,00	

Esempi 3

RF
Var. aum.

Valore nominale crediti 31.12.2014	100.000
Fondo svalutazione contabile 31.12.2013	4.500
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2013	4.500
Accantonamento contabile	10.000
Accantonamento fiscale	500
Fondo svalutazione contabile 31.12.2014	14.500
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2014	5.000

5% fondo

	RS54	Differenza							
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	4.500	,00	2	4.500	,00	
	RS65	Perdite dell'esercizio	1		,00	2		,00	
	RS66	Differenza							,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	10.000	,00	2	500		
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	14.500	,00	2	5.000	,00	
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	85.500	,00	2	100.000	,00	

Esempi 4

Valore nominale crediti 31.12.2014	Netto perdite	100.000
Fondo svalutazione contabile 31.12.2013		6.000
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2013		3.000
Perdita 2014		2.500
Accantonamento contabile		10.000
Accantonamento fiscale		500
Fondo svalutazione contabile 31.12.2014		13.500
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2014		1.000

	RS54	Differenza							
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	6.000	,00	2	3.000	,00	
	RS65	Perdite dell'esercizio	1		,00	2	2.500	,00	
	RS66	Differenza					500	,00	
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	10.000	,00	2	500		
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	13.500	,00	2	1.000	,00	
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	86.500	,00	2	100.000	,00	

Esempi 5

Valore nominale crediti 31.12.2014 Netto perdite	100.000			
Fondo svalutazione contabile 31.12.2013	3.500		Civ.	Fisc
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2013	1.000	perd- fdo	1.000	3.500
Perdita 2014	4.500			Delta
Accantonamento contabile	1.500	Acc.to	1.500	500
Accantonamento fiscale	500			1.000
Fondo svalutazione contabile 31.12.2014	1.500	Delta meno		
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2014	500			-1.500

	RS54	Differenza					
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	3.500	,00	2	1.000
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	1.000	,00	2	4.500
	RS66	Differenza					,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	1.500	,00	2	500
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	1.500	,00	2	500
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	98.500	,00	2	100.000
							,00

Esempi 6

Valore nominale crediti 31.12.2014	Ante = svalutazione crediti mod. entità	100.000
Fondo svalutazione contabile 31.12.2013		1.000
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2013		800
Svalutazione crediti 2014		1.000
Crediti modesta entità		800
Accantonamento contabile		1.800
Accantonamento fiscale		496
Fondo svalutazione contabile 31.12.2014		2.800
Fondo svalutazione fiscale 31.12.2014		1.296

Svalutazione integrale; dedotte come perdite – cfr. circ. 26/E 2013



	RS54	Differenza						
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	1.000	,00	2	800 ,00	
	RS65	Perdite dell'esercizio Crediti di modesta entità	1	800	,00	2	800 ,00	
	RS66	Differenza						
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	(100.000-800) x 0,5%	1	1.800	,00	2	496 ,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		1	2.800	,00	2	1.296 ,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio		1	97.200	,00	2	99.200 ,00

(800 + 496)

